




European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

**sugli indici di riferimento non significativi ai sensi del regolamento
sugli indici usati come indici di riferimento**





Indice

I. Campo d'applicazione	3
II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	3
III. Scopo.....	4
IV. Conformità e obblighi di comunicazione	4

I. Campo d'applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 40 del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento, agli amministratori quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento e ai contributori di dati sottoposti a vigilanza quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento.

Oggetto

2. I presenti orientamenti riguardano la fornitura di indici di riferimento non significativi e la contribuzione relativa agli stessi (articoli 5, 11, 13 e 16 del regolamento sugli indici usati come indici di riferimento).

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

Regolamento ESMA Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione¹

Regolamento sugli indici di riferimento (BMR) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance dei fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014

Abbreviazioni

¹ GUL 331 del 15.12.2010, pag. 84.

Definizioni

4. Salvo diversa indicazione, i termini utilizzati nel BMR hanno lo stesso significato nei presenti orientamenti. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

Autorità competente Un'autorità designata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento sugli indici di riferimento.

III. Scopo

5. Scopo dei presenti orientamenti è garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente, per quanto riguarda gli IRNS, dei requisiti della funzione di sorveglianza di cui all'articolo 5 del BMR, delle disposizioni relative ai dati di cui all'articolo 11 del BMR, delle disposizioni relative alla trasparenza della metodologia di cui all'articolo 13 del BMR e dei requisiti di governance e controllo applicati ai contributori di dati sottoposti a vigilanza di cui all'articolo 16 del BMR.

IV. Conformità e obblighi di comunicazione

Status degli orientamenti

6. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti.
7. Le autorità competenti alle quali si applicano gli orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nelle loro prassi di vigilanza, anche laddove gli orientamenti contenuti nel documento siano rivolti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari.

Obblighi di comunicazione

8. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non rispettano e non intendono rispettare gli orientamenti. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti.

9. In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi. Sul sito web dell'ESMA è disponibile un modello per le notifiche. Una volta compilato, il modulo di notifica deve essere inviato all'ESMA al seguente indirizzo di posta elettronica: bmr@esma.europa.eu.
10. Gli amministratori di IRNS e i contributori di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza non sono tenuti a comunicare la propria conformità ai presenti orientamenti.

V. Orientamenti sugli indici di riferimento non significativi

V.I. Orientamenti sulle procedure e sulle caratteristiche della funzione di sorveglianza (articolo 5 del BMR)

Campo d'applicazione

11. Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del BMR, i punti 20 e 21 non si applicano agli amministratori di IRNS che scelgono di non applicare l'articolo 5, paragrafo 2, del BMR.

Composizione della funzione di sorveglianza

12. La funzione di sorveglianza dovrebbe essere costituita da uno o più membri che congiuntamente hanno le capacità e le competenze appropriate per la sorveglianza della fornitura di un determinato indice di riferimento e per l'assunzione delle responsabilità che la funzione di sorveglianza comporta. I membri della funzione di sorveglianza dovrebbero disporre di conoscenze adeguate del mercato sottostante o della realtà economica che l'indice di riferimento intende misurare.
13. Gli amministratori degli indici di riferimento basati su dati regolamentati dovrebbero valutare se includere, come membri della funzione di sorveglianza, i rappresentanti delle entità elencate nella definizione di indice di riferimento basato su dati regolamentati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 24, del BMR.
14. Se un indice di riferimento si basa sulle contribuzioni e i rappresentanti dei suoi contributori o delle entità sottoposte a vigilanza che utilizzano l'indice di riferimento sono membri della funzione di sorveglianza, l'amministratore dovrebbe assicurare che il numero di membri con conflitti di interessi non sia pari o superiore alla maggioranza semplice. Prima della nomina dei membri, gli amministratori dovrebbero inoltre individuare e tenere conto dei conflitti derivanti dalle relazioni tra i potenziali membri e altre parti interessate esterne, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dei pertinenti indici di riferimento.
15. Le persone direttamente coinvolte nella fornitura dell'indice di riferimento che possono essere membri della funzione di sorveglianza non dovrebbero avere diritto di voto. I rappresentanti dell'organo di gestione non dovrebbero essere membri o osservatori, ma

possono essere invitati dalla funzione di sorveglianza a partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

16. Le persone che hanno subito sanzioni di natura amministrativa o penale relative a servizi finanziari, in particolare se dovute a manipolazione o tentativo di manipolazione di cui al regolamento (UE) n. 596/2014, non dovrebbero essere membri della funzione di sorveglianza.

Caratteristiche e collocazione della funzione di sorveglianza

17. La funzione di sorveglianza dovrebbe costituire una parte della struttura organizzativa dell'amministratore, o della società madre del gruppo al quale appartiene, ma essere distinta dall'organo di gestione e dalle altre funzioni di governance dell'amministratore dell'indice di riferimento.
18. La funzione di sorveglianza dovrebbe valutare, e se del caso contestare, le decisioni dell'organo di gestione dell'amministratore per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni del BMR. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3, lettera i), del BMR, la funzione di sorveglianza dovrebbe rivolgere tutte le raccomandazioni sulla sorveglianza degli indici di riferimento all'organo di gestione.
19. Se la funzione di sorveglianza si rende conto che l'organo di gestione ha agito o intende agire in contrasto con una qualsiasi delle raccomandazioni o delle decisioni della funzione di sorveglianza, essa dovrebbe indicarlo chiaramente nel verbale della riunione successiva o nel suo verbale delle decisioni.

Procedure che disciplinano la funzione di sorveglianza

20. La funzione di sorveglianza di un amministratore di IRNS dovrebbe disporre di procedure almeno con riferimento ai seguenti elementi:
 - a. i criteri di selezione dei suoi membri;
 - b. l'elezione, la nomina o la revoca e la sostituzione dei suoi membri;
 - c. la sospensione dei diritti di voto dei membri esterni per le decisioni che avrebbero un impatto diretto sulle attività delle organizzazioni che essi rappresentano;
 - d. l'obbligo per i membri di comunicare eventuali conflitti di interessi rilevanti prima di discutere di ciascun punto all'ordine del giorno nel corso delle riunioni della funzione di sorveglianza;
 - e. l'esclusione dei membri da discussioni specifiche in relazione alle quali presentano un conflitto di interessi;

- f. il suo accesso alla documentazione necessaria per l'espletamento dei suoi compiti;
- g. le misure da adottare in relazione alle violazioni del codice di condotta;
- h. la notifica all'autorità competente di sospetti abusi di mercato da parte dei contributori o dell'amministratore;
- i. la prevenzione della comunicazione inappropriata di informazioni riservate o sensibili ricevute, prodotte o discusse dalla funzione di sorveglianza;
- j. la divulgazione al pubblico delle dichiarazioni di conflitti di interessi rilevanti dei membri.

21. Se la funzione di sorveglianza è svolta da una persona fisica le lettere c) ed e) del punto precedente non si applicano e l'amministratore dovrebbe nominare un organo o una persona fisica di sostituzione adeguati per garantire che i compiti della funzione di sorveglianza possano essere svolti senza interruzioni anche in caso di assenza del responsabile della stessa.

Elenco non esaustivo di meccanismi di governance della funzione di sorveglianza

22. La struttura e la composizione della funzione di sorveglianza dovrebbero essere stabilite, ove opportuno, conformemente a uno o più elementi del seguente elenco non esaustivo:
- a. a meno che la complessità o la vulnerabilità degli IRNS indichino il contrario, una o più persone fisiche che fanno parte del personale dell'amministratore, o eventuali altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o posti sotto il controllo dell'amministratore, che non sono direttamente coinvolte nella fornitura di alcun indice di riferimento pertinente e sono esenti da conflitti di interessi, in particolare quelli derivanti da un potenziale interesse per il livello dell'indice di riferimento;
 - b. un comitato di sorveglianza indipendente composto da una rappresentanza equilibrata delle parti interessate che comprenda le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano gli indici di riferimento, i contributori di dati per gli indici di riferimento e altre parti interessate esterne, come i gestori delle infrastrutture dei mercati e altre fonti di dati, nonché da membri indipendenti e dal personale dell'amministratore non direttamente coinvolti nella fornitura dei pertinenti indici di riferimento o in altre attività correlate;
 - c. se l'amministratore non è interamente di proprietà o sotto il controllo dei contributori di dati per l'indice di riferimento o delle entità sottoposte a vigilanza che lo utilizzano e non esistono altri conflitti di interessi a livello della funzione di sorveglianza, un comitato di sorveglianza che comprenda membri del personale che rappresentano parti dell'organizzazione dell'amministratore e non sono coinvolti direttamente nella fornitura degli indici di riferimento

pertinenti o in qualsiasi altra attività correlata o, qualora tali membri del personale adeguati non siano disponibili, membri indipendenti;

- d. una funzione di sorveglianza composta da più comitati, ciascuno responsabile:
 - i. della sorveglianza di un IRNS, un tipo di IRNS o una famiglia di IRNS,
o
 - ii. un sottoinsieme di responsabilità e compiti di sorveglianza, purché un'unica persona o un unico comitato siano designati come responsabili della direzione generale e del coordinamento della funzione di sorveglianza e dell'interazione con l'organo di gestione dell'amministratore dell'indice di riferimento e con l'autorità competente.

V.II. Orientamenti sui dati (articolo 11 del BMR)

Campo d'applicazione

- 23. Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del BMR, il punto 25, lettere a) e b), non si applica agli amministratori di IRNS che scelgono di non applicare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del BMR.
- 24. Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del BMR, il punto 26 non si applica agli amministratori di IRNS costituiti da indici di riferimento basati su dati regolamentati e agli amministratori di IRNS che scelgono di non applicare l'articolo 11, paragrafo 3, del BMR.

Assicurare che i dati siano idonei e verificabili

- 25. Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, lettere a) e b), del BMR, l'amministratore di un IRNS dovrebbe garantire di avere a sua disposizione tutte le informazioni necessarie per verificare i seguenti aspetti in relazione ai dati utilizzati per l'indice di riferimento, ove applicabili:
 - a. se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contribuente conformemente ai requisiti di autorizzazione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del BMR;
 - b. se i dati vengano forniti dal contribuente di dati, o selezionati da una fonte indicata dall'amministratore, entro il termine prescritto dall'amministratore;
 - c. se i dati soddisfino i requisiti di cui alla metodologia dell'indice di riferimento.

Procedure interne di sorveglianza e di verifica del contribuente di dati per gli IRNS

- 26. L'amministratore di un IRNS dovrebbe garantire che i contribuenti di dati dispongano di adeguate procedure interne di sorveglianza e di verifica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), del BMR. Tali procedure dovrebbero comprendere almeno:

- a. procedure che disciplinano:
 - i. la comunicazione di informazioni all'amministratore, su sua richiesta;
 - ii. la periodica trasmissione di informazioni all'alta dirigenza del contribuente di dati in merito ai compiti svolti dai tre livelli di funzioni di controllo;
 - iii. i mezzi di cooperazione e il flusso di informazioni fra i tre livelli di funzioni di controllo;

- b. l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il primo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:
 - i. svolgere un controllo efficace dei dati prima della loro contribuzione;
 - ii. verificare se il notificatore sia autorizzato a fornire i dati per conto del contribuente nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), del BMR;
 - iii. assicurare che l'accesso alle contribuzioni di dati sia limitato alle persone che intervengono nel processo di contribuzione, tranne nel caso in cui l'accesso sia necessario per fini di audit, indagine o altre finalità previste dalla legge;

- c. l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna che costituisca il secondo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile di svolgere i seguenti compiti:
 - i. istituire e mantenere una procedura di segnalazione delle irregolarità che preveda adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni;
 - ii. istituire e mantenere procedure per la segnalazione interna di manipolazioni o tentativi di manipolazione dei dati, per l'eventuale inosservanza delle politiche relative agli indici di riferimento del contribuente di dati e per l'investigazione di tali eventi non appena si manifestano;
 - iii. assicurare la sorveglianza delle comunicazioni rilevanti tra i membri del personale della funzione di front office direttamente coinvolti nella contribuzione dei dati e anche delle comunicazioni pertinenti tra tale personale e altre funzioni interne o organismi esterni, qualora i controlli esercitati da questa funzione di secondo livello destino preoccupazioni;
 - iv. stabilire, mantenere e applicare una politica in materia di conflitti di interessi, per quanto riguarda i conflitti di interessi rilevanti effettivi o potenziali, che garantisca:
 - 1. l'identificazione e la divulgazione all'amministratore dei conflitti di interessi rilevanti effettivi o potenziali riguardanti il personale della funzione di front office del contribuente di dati che partecipa al processo di contribuzione;

2. l'assenza di qualsiasi legame, diretto o indiretto, tra la retribuzione del notificatore e il valore dell'indice di riferimento, il valore di notifiche di dati specifiche o lo svolgimento di qualsiasi attività da parte del contribuente di dati che potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi connesso alla contribuzione di dati per l'indice di riferimento;
 3. la netta separazione dei compiti tra il personale della funzione di front office coinvolto nella contribuzione di dati e il resto del personale della funzione di front office, ove opportuno, tenuto conto: del livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione; della natura, della portata e della complessità delle attività del contribuente di dati; se possano insorgere conflitti di interessi tra la contribuzione di dati per un indice di riferimento e l'attività di negoziazione o altre attività svolte dal contribuente;
- d. l'istituzione e il mantenimento di una funzione interna, indipendente dalle funzioni di controllo di primo e secondo livello, che funga da terzo livello di controllo per la contribuzione di dati e sia responsabile dello svolgimento di verifiche, su base regolare, sui controlli esercitati dalle altre due funzioni di controllo.

V.III. Orientamenti sulla trasparenza della metodologia (articolo 13 del BMR)

Elementi chiave della metodologia utilizzata per determinare un IRNS

27. Le informazioni che l'amministratore di un IRNS o di una famiglia di IRNS deve fornire conformemente all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del BMR dovrebbero comprendere almeno i seguenti elementi, ove applicabili:
- a. la definizione e la descrizione dell'indice di riferimento o della famiglia di IRNS e del mercato o della realtà economica che intende misurare;
 - b. la valuta o altra unità di misura dell'indice di riferimento o della famiglia di IRNS;
 - c. i tipi di dati utilizzati per determinare l'indice di riferimento o la famiglia di IRNS e la priorità assegnata a ciascun tipo;
 - d. la descrizione delle componenti dell'indice di riferimento o della famiglia di IRNS e i criteri utilizzati per la loro selezione e ponderazione;
 - e. i requisiti minimi di quantità dei dati e gli standard minimi di qualità dei dati utilizzati;

- f. le regole chiare che indicano i modi e i tempi in cui è possibile esercitare discrezionalità nella determinazione dell'indice di riferimento o della famiglia di IRNS;
- g. la composizione dei gruppi di contributori di dati e i criteri utilizzati per determinare l'ammissibilità a tali gruppi;
- h. se l'indice di riferimento o la famiglia di IRNS tiene conto di reinvestimenti dei dividendi o cedole versate dalle sue componenti;
- i. i potenziali limiti della metodologia e l'indicazione delle metodologie da utilizzare in circostanze eccezionali, incluso in caso di mercato illiquido o in periodi di tensione, o se le fonti dei dati sulle operazioni possono essere insufficienti, inaccurate o inaffidabili;
- j. se la metodologia può essere modificata periodicamente per garantire che l'indice di riferimento o la famiglia di IRNS rimanga rappresentativa del mercato o della realtà economica pertinenti, i criteri da utilizzare per determinare quando la modifica è necessaria.

Dettagli relativi al riesame interno e all'approvazione della metodologia

28. Le informazioni che l'amministratore di un IRNS o di una famiglia di IRNS deve fornire conformemente all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del BMR dovrebbero comprendere almeno la descrizione delle politiche e delle procedure relative al riesame interno e all'approvazione della metodologia.

Modifiche rilevanti della metodologia

29. Le informazioni che l'amministratore di un IRNS o di una famiglia di IRNS deve fornire conformemente all'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del BMR dovrebbero comprendere almeno la descrizione delle informazioni che l'amministratore deve comunicare all'inizio di ogni esercizio di consultazione, compreso l'obbligo di comunicare gli elementi chiave della metodologia che, a suo avviso, sarebbero interessati dalla proposta di modifica rilevante.

V.IV. Orientamenti sui requisiti di governance e controllo applicati ai contributori sottoposti a vigilanza (articolo 16 del BMR)

Campo d'applicazione

30. Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del BMR, i punti 33, 34, 35 e 36 non si applicano alla contribuzione di dati per gli IRNS per i quali gli amministratori hanno scelto di non applicare l'articolo 16, paragrafo 2, del BMR.

31. Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del BMR, il punto 37 non si applica alla contribuzione di dati per gli IRNS per i quali gli amministratori hanno scelto di non applicare l'articolo 16, paragrafo 3, del BMR.

Sistema dei controlli dei contributori di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza

32. Il sistema dei controlli di cui il contribuente sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del BMR dovrebbe comprendere la creazione e il mantenimento di almeno i seguenti controlli:
- a. un efficace meccanismo di sorveglianza del processo di contribuzione dei dati, che comprenda un sistema di gestione del rischio, l'individuazione di personale di alto livello responsabile del processo di contribuzione dei dati e il coinvolgimento delle funzioni di controllo della conformità e di audit interno facenti parte dell'organizzazione del contribuente;
 - b. una politica in materia di segnalazione delle irregolarità, che preveda adeguate garanzie per gli autori delle segnalazioni;
 - c. una procedura per individuare e gestire le violazioni del BMR. Tale procedura dovrebbe comprendere il riesame di qualsiasi violazione o irregolarità rilevata e la registrazione delle azioni adottate di conseguenza.

Controlli sui notificatori dei contributori di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza

33. I sistemi e i controlli di cui il contribuente di dati per gli IRNS sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del BMR dovrebbero comprendere un processo documentato ed efficace per la contribuzione dei dati e prevedere almeno quanto segue:
- a. un processo per la designazione dei notificatori e la designazione di supplenti;
 - b. procedure e sistemi per il monitoraggio dei dati utilizzati per le contribuzioni e delle contribuzioni stesse, che siano in grado di inviare un allarme in funzione di parametri predefiniti dal contribuente.

Gestione dei conflitti di interessi dei contributori di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza

34. Le misure per la gestione dei conflitti di interessi di cui il contribuente di dati per gli IRNS sottoposto a vigilanza è tenuto a dotarsi a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera c), del BMR dovrebbero comprendere almeno quanto segue:
- a. un registro dei conflitti di interessi rilevanti, che dovrebbe essere aggiornato e utilizzato per registrare tutti i conflitti di interessi rilevanti individuati e le misure

adottate per la loro gestione. Il registro dovrebbe essere accessibile ai revisori interni o esterni;

- b. la separazione fisica dei notificatori dagli altri dipendenti del contribuente, quando tale separazione è appropriata tenuto conto del livello di discrezionalità associato al processo di contribuzione, della natura, della portata e della complessità delle attività del contribuente sottoposto a vigilanza e della possibilità che insorgano conflitti di interessi tra la contribuzione di dati per l'indice di riferimento e l'attività di negoziazione o altre attività svolte dal contribuente. In alternativa, norme che disciplinino le interazioni dei notificatori con il personale della funzione di front office.

35. Le misure per la gestione dei conflitti di interessi dovrebbero inoltre comprendere politiche retributive per i notificatori che garantiscano che la retribuzione di un notificatore di un contribuente di dati per gli IRNS sottoposto a vigilanza non sia legata ai seguenti elementi:

- a. il valore dell'indice di riferimento,
- b. i valori specifici delle notifiche di dati effettuate e
- c. lo svolgimento di qualsiasi attività specifica da parte del contribuente sottoposto a vigilanza che potrebbe dare luogo a un conflitto di interessi connesso alla contribuzione di dati per l'IRNS.

Requisiti in materia di conservazione delle registrazioni per i contribuenti di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza

36. Le registrazioni delle comunicazioni relative alla fornitura di dati da parte del contribuente di dati per gli IRNS sottoposto a vigilanza, da conservare a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera d), del BMR, dovrebbero comprendere le registrazioni delle contribuzioni effettuate (cioè le cifre notificate agli amministratori) e i nominativi dei notificatori.

Politiche in materia di valutazioni di esperti dei contribuenti di dati per gli IRNS sottoposti a vigilanza

37. Le politiche che il contribuente di dati per gli IRNS sottoposto a vigilanza è tenuto a istituire a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del BMR laddove i dati si basino su valutazioni di esperti comprendono almeno i seguenti elementi:

- a. un sistema per garantire la coerenza tra i vari notificatori, e la coerenza nel tempo, in relazione all'uso di valutazioni di esperti o all'esercizio della discrezionalità;



- b. le procedure per il riesame periodico di qualsiasi uso di valutazioni o esercizio della discrezionalità.